

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 520 del 22 settembre 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

M.A. Grosso - I. Peduzzi – F. Schietroma

Oggetto:

**ASSISTENZA INDIRETTA E VITA
INDIPENDENTE**



Consiglio Regionale del Lazio

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione 9^a, 6^a, 14^a, 13^a
Roma... 22-9-2003
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula ad interim
(Dott. Onorino Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“ASSISTENZA INDIRECTA E VITA INDIPENDENTE”

di iniziativa dei Consiglieri

Maria Antonietta Grosso

Ivano Peduzzi

Suzanne Peduzzi

FABIO SCHIETRONA

RELAZIONE

Premesso

che l'art. 39 della legge n. 104/92, come modificato dalla legge n. 162/98, prevede interventi di assistenza personale in favore della persona con disabilità gestiti direttamente dalla persona stessa;

che l'art. 22, lettera della legge 328/2000 individua alcuni interventi tra i quali il livello essenziale delle prestazioni sociali;

che l'art. 22, comma 2, lettera b) prevede misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

che la "Convenzione dell'O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità" riconosce il diritto delle persone con disabilità alla loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e rivendica i loro diritti alla non discriminazione e all'uguaglianza di fronte alla legge, alla libertà e alla difesa dell'individuo, all'accessibilità, alla mobilità personale, all'indipendenza, alla salute, al lavoro e all'istruzione, alla partecipazione alla vita politica e culturale e una piena integrazione in tutti gli ambiti della vita sociale: lavoro, istruzione, salute, vita di relazione.

che l'art. 3, lettera a) della "Convenzione dell'O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità" individua tra i principi generali "Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza delle persone";

che l'art. 4, lettera a), della succitata Convenzione impegna, tra l'altro, gli Stati Parti "ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione";

che l'art. 19, della succitata Convenzione riconosce, tra l'altro, "... a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone ...", prevedendo nella lettera b) che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirsi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione";

che l'assistenza personale è il più importante ausilio di cui le persone con disabilità hanno bisogno per la loro libertà e per uscire dalla condizione di subalternità. In tal senso, occorre consentire che l'assistente personale sia una libera scelta della persona disabile secondo un rapporto contrattuale autogestito e che definisca le reciproche condizioni per l'attuazione di un progetto personalizzato;

L'assistenza indiretta consente, sia al disabile sia a chi gli sta vicino, di appropriarsi completamente della vita; per i familiari, in particolare, significa essere liberi di vivere con la persona con disabilità senza la costrizione di essere sempre a sua disposizione. Con l'assegnazione di un budget finanziario al disabile avente diritto, costui assume con regolare contratto di lavoro il proprio assistente personale, stabilendo giorni, orari, contenuti e modalità, dell'assistenza da fornire. In tal modo il disabile riuscirà ad avere un servizio "elastico" e multiforme, indispensabile per il partecipare attivamente alla vita relazionale, interpersonale, sociale, politica. In altri termini, l'assistenza indiretta è

lo strumento indispensabile per realizzare l'effettiva inclusione sociale e, per il disabile che lo vuole, è il presupposto per la propria Vita Indipendente.

Sono questi due pilastri, l'essere strumento per l'inclusione sociale e il presupposto per la vita indipendente, che rendono indispensabile una legge per garantire in tutti i Comuni del Lazio l'organizzazione del servizio di assistenza dando anche la possibilità alle persone con disabilità di scegliere quella indiretta.

La presente proposta di legge comprende n. 11 articoli

L'art. 1 della presente proposta di legge stabilisce l'impegno della Regione Lazio di realizzare l'assistenza indiretta attraverso il finanziamento diretto di progetti autogestiti di assistenza alla persona.

L'art. 2 precisa che gli aventi diritto debbono essere persone in situazione di gravità come definita dall'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, di età superiore a sei anni, ed impossibilitata a compiere autonomamente almeno una delle funzioni della vita quotidiana in esso elencate.

L'art. 3 impegna la Regione a regolamentare ammissibilità ai finanziamenti con una graduatoria secondo i parametri indicati nell'annessa Tabella A, i sistemi di monitoraggio e di controllo sulla destinazione ed utilizzo del finanziamento. Detta Tabella stabilisce parametri inerenti la situazione di disabilità, familiare, sociale, finanziaria, e l'ordine in graduatoria del disabile, con l'impostazione suggerita dalla classificazione ICF.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che il disabile in grado di autodeterminarsi può scegliere qualsiasi assistente ritenga utile, eventualmente anche avvalendosi di un elenco che i Comuni possono organizzare. Invece, i rappresentanti dei disabili non in grado di autodeterminarsi possono scegliere l'assistente alla persona esclusivamente da un apposito elenco gestito dai Comuni, che debbono garantire la professionalità dell'assistente, escludendo comunque familiari, affini, conviventi del disabile stesso.

I commi 7 ed 8 dello stesso articolo stabiliscono che il rapporto di lavoro fra assistente ed assistito è regolato dalla normativa su lavoro, sotto la responsabilità ed a cura del disabile.


L'art. 4 precisa che il finanziamento dell'assistenza alla persona è finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati del disabile e che la spesa deve essere documentata periodicamente, tranne il 10% solitamente destinato a piccole spese non documentabili

Gli articoli 6 e 7 determinano i livelli di intensità assistenziale ed i rispettivi massimi finanziamenti erogabili

L'art. 8 stabilisce la possibilità dell'attività di affiancamento in favore dei destinatari della presente legge, anche con soggetti del privato sociale


L'art. 9 detta i criteri di ripartizione dei fondi

L'art. 10 impone azioni di monitoraggio e di controllo della destinazione dei fondi, anche in reazione alla qualità della vita raggiunta dal disabile non in grado di autodeterminarsi.



Articolo 1
(Finalità)

- 1 La Regione Lazio, in osservanza del dettato degli artt. 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché dell'articolo 39, comma 2, lettera l-ter), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", come modificata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162, , riconosce come fondamentale e strategica la realizzazione del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità
- 2 La Regione per realizzare le modalità della vita indipendente garantisce alle persone con disabilità grave di cui all'art. 2 il diritto alla Vita Indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento diretto di progetti autogestiti di assistenza alla persona, finalizzati a garantire la personalizzazione degli interventi, a contrastare l'isolamento, a garantire la vita nel proprio ambiente e all'inclusione sociale. Mediante l'assistenza indiretta la Regione consente, sia al disabile sia a chi gli sta vicino, di appropriarsi completamente della vita; per i familiari, in particolare, consente di essere liberi di vivere con la persona con disabilità senza la costrizione di essere sempre a sua disposizione.



Articolo 2
(Destinatari)


- 1 Gli interventi regionali sono destinati a persone in situazione di gravità come definita dall'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 di età superiore a sei anni, la cui invalidità è certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della stessa legge, che siano anche impossibilitate a gestire e svolgere autonomamente almeno una delle seguenti situazioni e funzioni:
- a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
 - b) impossibilità di camminare;
 - c) avere i 4 arti colpiti da grave impossibilità di utilizzo;
 - d) impossibilità, di assunzione del cibo, di lavarsi, di vestirsi, autonomamente;
 - e) cecità assoluta ad entrambi gli occhi.



Articolo. 3

(Organizzazione del servizio)

1. Il servizio di assistenza alla persona, richiesto dal disabile, è reso attraverso l'attuazione di programmi di sostegno gestiti direttamente dalla persona sulla base di progetti personalizzati presentati dai destinatari, con cadenza annuale, ai Comuni ove hanno stabile dimora. L'assistente personale accompagna l'assistito ovunque, in base al contratto di lavoro ed al piano individuale di aiuto di quest'ultimo
2. L'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, entro quaranta giorni dall'approvazione della presente legge e sentiti gli enti locali, la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla LR 36/03, la Sezione regionale della FISH e della FAND, gli organismi di volontariato e di cooperazione sociale, emana un Regolamento per le modalità di svolgimento del servizio in attuazione della presente legge indicando:
 - a) I criteri minime di iscrizione agli elenchi degli assistenti personali,
 - b) I criteri di ammissibilità ai finanziamenti con una graduatoria secondo i parametri indicati nell'annessa Tabella A,
 - c) i sistemi di monitoraggio e di controllo sulla destinazione ed utilizzo del finanziamento.
3. Entro 40 giorni dalla emanazione del regolamento regionale, i Comuni deliberano il proprio Regolamento di attuazione per quanto di propria competenza
4. Presso ogni Comune è istituito l'elenco degli assistenti personali utilizzabili solo dai disabili in grado di autodeterminarsi e l'elenco degli assistenti personali utilizzabili anche dai disabili non in grado di autodeterminarsi. Di questi ultimi il Comune deve riscontrare e registrare nell'elenco il relativo profilo professionale, formato da idoneo titolo professionale, da utili esperienze pregresse o in corso presso Enti pubblici o convenzionati o Cooperative sociali, da possesso di patente di guida, da qualsiasi altro elemento significativo rispetto al lavoro da svolgere
5. I destinatari della presente legge, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente e per mezzo di organismi fiduciari. In ogni caso i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente e che individua i giorni e gli orari di impiego.
6. I destinatari in grado di autodeterminarsi possono individuare i propri assistenti personali anche al di fuori dell'elenco di cui al comma 4
7. I rappresentanti dei destinatari non in grado di autodeterminarsi individuano gli assistenti personali:
 - a) all'interno dell'elenco di cui comma 4




- b) fra i familiari sino al 5° grado di parentela, gli affini ed i conviventi, anche se non in possesso del profilo professionale di cui al comma 4; in ogni caso costoro dovranno essere iscritti all'elenco con valutazione preliminare e periodica da parte del servizio sociale dell'appropriatezza dell'azione espletata o espletabile in relazione ai benefici conseguiti e conseguibili in termini di miglioramento della qualità della vita e comunque teso a garantire un percorso di accompagnamento per autonomia, svincolo e distacco .
- c) al fine di realizzare la maggior appropriatezza dell'attività di assistenza sostegno-cura svolta dai familiari di cui al comma 4 lett.b), i servizi sociali sanitari distrettuali organizzano, a seconda delle esigenze individuate e condivise con gli stessi, senza obbligo di frequenza:
- attività di sostegno, consulenza e aggiornamento di gruppo o individuali,
 - attività periodiche di formazione-aggiornamento di gruppo con cadenza perlomeno annuale
8. possono iscriversi direttamente agli elenchi di cui al comma 4 le cooperative sociali che forniscono ai destinatari assistenti personali nel rispetto di quanto in esso previsto
9. Resta a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, ogni onere previdenziale ed assicurativo nei confronti dell'assistente personale.
10. La titolarità e la responsabilità del contratto e della gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del richiedente.
11. Con le stesse caratteristiche indicate dalla presente legge il disabile può stipulare contratti di lavoro anche con più assistenti alla persona purché entro i limiti finanziari del budget a lui destinati



Articolo 4
(Finanziamento dei piani personalizzati)

- 1 I Piani personalizzati sono elaborati ed approvati anche dai destinatari;
- 2 I Comuni, per la realizzazione dei progetti personalizzati previamente ammessi ai benefici della presente legge, corrispondono trimestralmente in via anticipata agli aventi diritto un finanziamento annuale comprensivo di ogni onere correlato al servizio di assistenza personale autogestita. Il finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, è concedibile entro gli importi massimi di cui all'articolo 7.
- 3 Il finanziamento può essere concesso anche in concomitanza delle prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, per un spesa complessiva, riferita all'intero progetto personalizzato misto, non superiore agli importi massimi previsti dall'articolo 7.
- 4 I destinatari della presente legge, con la cadenza e le modalità fissate dall'ente territoriale di riferimento, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute;
- 5 Il 10% del finanziamento può non essere documentato. Il richiedente dichiara ove sono depositati i documenti originali e si impegna a metterli a disposizione per gli eventuali controlli.



Articolo 5
(Interventi regionali)

1. La Regione, su richiesta dei Comuni singoli, dei Comuni associati appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario, delle Comunità montane appositamente delegate dai Comuni, interviene mediante l'erogazione di contributi annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.
2. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno e con valenza dal primo giorno del mese successivo, aggiorna l'importo massimo del finanziamento, anche sulla base dell'aumento indicizzato del costo della vita.



Articolo 6

(Livelli di intensità assistenziale)

1. Ciascun Comune, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'articolo 7, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.
2. Sono riconoscibili, per l'accesso ai benefici della presente legge, i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: alto, medio-alto, medio-basso, basso.



Articolo 7

(Determinazione dei livelli di intensità assistenziale)

1. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale erogabile dalla Regione sono fissati gli indicatori di cui alla Tabella B , che debbono coesistere per ciascun livello



Articolo 8

Servizi di supporto per la vita indipendente

1. L'Assessore regionale alle Politiche Sociali individua i soggetti pubblici e del privato sociale in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di vita indipendente, di cui può avvalersi per lo svolgimento dell'attività di affiancamento in favore dei destinatari della presente legge.
2. L'attività di affiancamento è diretta, in particolare, a sostenere le persone con disabilità:
 - a. nell'informazione e orientamento al funzionamento del tipo di assistenza richiesta;
 - b. nella predisposizione dei progetti personalizzati;
 - c. nella gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in sede di rendicontazione delle spese;
 - d. nella gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito;
 - e. nel training di rafforzamento delle responsabilità personali e familiari;
 - f. nell'aiuto alla ricerca e selezione di assistenti alla persona disponibili
 - g. nell'avvio di percorsi formativi di base per la gestione del contratto di lavoro di cui alla presente legge nonché in favore di aspiranti assistenti
 - h. nel facilitare e/o promuovere percorsi di peer support (consulenza alla pari) per le persone con disabilità che usufruiscono, o potrebbero usufruire di tale servizio
 - i. in tutti gli interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita.



Articolo 9

(Criteri di ripartizione dei fondi)

1. I fondi disponibili sono assegnati ai singoli Comuni, con cadenza annuale sulla base dei progetti personalizzati previamente ammessi al finanziamento.
2. Per l'assegnazione dei finanziamenti ai singoli Comuni, sono individuati i seguenti criteri di priorità:
3. progetti provenienti da Comuni privi di servizi di assistenza alla persona;
4. misura dell'eventuale intervento di cofinanziamento, a partire da un minimo del 20%, da parte dei singoli Comuni.
5. In condizione di parità, i finanziamenti residui sono assegnati avendo riguardo al maggior numero di progetti, non finanziati, presentati da parte dei singoli Comuni.



Articolo 10

(Monitoraggio e verifica)

1. I Comuni, in collaborazione pongono in essere, in linea con i progetti di vita indipendente, azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza dell'attività di assistenza personale autogestita ai sensi della presente legge e sul sistema dei servizi territoriali ivi compresi i servizi Sanitari distrettuali coinvolti. Analoghe azioni sono effettuate in relazione alla qualità della vita del destinatario non in grado di autodeterminarsi collegata al risultato ottenuto con l'applicazione dell'assistenza indiretta.
2. I risultati delle azioni di monitoraggio e verifica sono comunicati, entro il termine di ciascun anno solare, alla Direzione competente della Giunta regionale.



Articolo 11

(Norma finanziaria)

- 1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato "*Interventi regionali per la Assistenza Indiretta e la Vita Indipendente*" con dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2010,2011,2012 che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione di bilancio



Art. 13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 40° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'WAP' with a flourish at the end.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.' with a flourish.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'A' with a flourish.

Allegato A

TABELLA A

CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (Art.3)

Livello di assistenza necessaria: massimo possibile	punti	40
Alto		30
Medio		20
Basso		10

FRAGILITA' SOCIALE


Età anagrafica:	oltre 75 anni	punti	5
	tra 65 e 75 anni		7
	tra 30 e 65 anni		10
	meno di 30 anni		20

RETE FAMILIARE

Convivente con familiari validi:	punti	10
Convivente con soli familiari disabili od oltre 70enni		20
Vivente con soli figli minori di anni 18		30
Vivente da solo		40

CONDIZIONI ECONOMICHE ISEE del solo beneficiario

Totale mensile netto delle entrate percepite (detratte pensioni ed indennità)		
da 0 ad € 1.200	punti	10
da € 1.201 ad € 1.000		7
da € 1.601 ad € 2.000		2
oltre € 2.000		0



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, initials 'P.' in the middle, and another signature at the bottom right.

Allegato B

TABELLA B

LIVELLO DI INTENSITA' ASSISTENZIALE E QUANTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANUALE (Art.7)

1 Livello ALTO:

Importo massimo del progetto € 36.000,00 (trentaseimila)

- a) Persone non autosufficienti
- b) Assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con disabilità grave certificata
- c) Assenza di fruibilità di una rete familiare e sociale esterna di supporto

2 Livello MEDIO-ALTO:

Importo massimo del progetto € 24.000,00 (ventiquattromila)

- a) Persone non autosufficienti
- b) Presenza di familiari che convivono anziani o con disabilità
- c) Presenza fruibile di una rete familiare e sociale esterna di supporto

3 Livello MEDIO-BASSO:

Importo massimo del progetto € 12.000,00 (dodicimila)

- a) Persone non autosufficienti
- b) Presenza di familiari che convivono
- c) Presenza fruibile di una rete familiare e sociale esterna di supporto

4 Livello BASSO:

Importo massimo del progetto € 6.000,00 (seimila)

- a) Persone non autonome, parzialmente autosufficienti;
- b) Assenza di familiari che convivono
- c) Presenza di una rete familiare e sociale esterna di supporto.

